

Il gioco d'azzardo: una prospettiva multidisciplinare

Profili penali del gioco d'azzardo

DARIO GUIDI

La normativa nazionale in materia di gioco pubblico

La disciplina nazionale del «gioco pubblico» si compone di un vasto novero di disposizioni, che creano un intricato mosaico normativo con frequenti sovrapposizioni e problematiche di coordinamento intrasistemico.

Il gioco è disciplinato nell'ambito di una pluralità di fonti normative: dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) alle leggi statali dedicate ai vari aspetti e tipologie di gioco; dai regolamenti di funzionamento delle amministrazioni, come l'Agencia delle dogane e dei monopoli, alle leggi regionali e ad altre fonti normative di carattere integrativo. Insomma: un quadro a dir poco complesso ed eterogeneo, di cui fa parte anche il nucleo originario di disciplina contenuta nel codice penale.

Il divieto codicistico del gioco d'azzardo

Il gioco d'azzardo è vietato dal codice penale salvo però le numerose deroghe decise sul piano politico-legislativo con il progressivo inserimento di nuovi giochi tra quelli autorizzati.

In Italia vi sono state «fasi» diverse nella disciplina legislativa del gioco d'azzardo e si sono susseguiti vari provvedimenti di «liberalizzazione».

Attualmente, però, è assente una normativa organica e unitaria sul gioco d'azzardo.

Il gioco d'azzardo nel codice penale

L'approccio originario del legislatore penale al fenomeno del gioco d'azzardo è ispirato ad una logica «proibizionista», nel senso che, nel codice Rocco del 1930, il gioco d'azzardo era (ed è tuttora) vietato e previsto come reato.

In particolare, la relativa disciplina è contenuta negli artt. 718-722 c.p.

Sia *l'esercizio* che la *partecipazione* al gioco d'azzardo sono penalmente sanzionati nell'ambito di fattispecie contravvenzionali (rispettivamente artt. 718 e 720 c.p.).

Il testo dell'art. 718 c.p.

Segnatamente, l'art. 718 c.p., rubricato «esercizio del gioco d'azzardo», recita:

«1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 206 euro. 2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta».

Essendo prevista la pena congiunta, questa contravvenzione non è suscettibile di «oblazione».

Cassazione penale sez. III, 14/05/2019, n.26288

In materia di accertamento probatorio-processuale di questo reato la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che:

«Ai fini dell'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo, è necessaria la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell'effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo».

Le circostanze aggravanti

Il fatto di cui all'art. 718 c.p. è aggravato, con raddoppio della pena ivi prevista (quindi si tratta di una circostanza «ad effetto speciale»), nelle ipotesi previste dal successivo art. 719 c.p., e cioè:

- 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;
- 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
- 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
- 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

La partecipazione al gioco d'azzardo

L'art. 720 punisce la partecipazione al gioco d'azzardo, stabilendo che:

«1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

2. La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti».

La possibilità di accesso all'oblazione speciale

In questo caso siamo in presenza di un reato meno grave rispetto all'esercizio, punito con pena alternativa e quindi oblazionabile con il procedimento di cui all'art. 162 *bis* c.p. (c.d.tta «oblazione speciale»).

Il contravventore può essere ammesso dal giudice a pagare, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

Il pagamento estingue il reato.

In tale ipotesi però l'accesso all'oblazione è subordinato ad una valutazione del giudice, che potrebbe respingere la domanda dell'imputato ove permangano conseguenze dannose o pericolose del reato o il fatto sia considerato grave.

...continua su art. 720 c.p.

A differenza di quanto abbiamo visto con riguardo all'esercizio del gioco d'azzardo, quindi, la partecipazione individuale è punita solo quando il soggetto agente è colto «in flagranza di reato» in luoghi pubblici o in circoli privati.

Siamo in presenza di un classico esempio di «condizione obiettiva di punibilità», che non fa parte del fatto tipico e la cui disciplina è contenuta nell'art. 44 c.p.

In questo caso si tratta di condizione cd.tta «estrinseca» perché la sua presenza non incide sul bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice.

La norma definitoria di cui all'art. 721 c.p.

Il successivo art. 721 c.p. contiene una *norma definitoria* che illustra cosa debba intendersi per «gioco d'azzardo» e per «case da gioco»:

«Agli effetti delle disposizioni precedenti:

- sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre *il fine di lucro* e la vincita o la perdita è *interamente o quasi interamente aleatoria*;
- sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato».

I tratti salienti del gioco d'azzardo

Gli elementi che caratterizzano la nozione giuridico-penale di gioco d'azzardo sono quindi essenzialmente due:

- 1) il fine di lucro;
- 2) la componente aleatoria che prevale sulle capacità individuali.

Ciò implica che il risultato del gioco in termini di perdita o di vincita non dipendono dalle abilità personali del giocatore ma sono frutto del caso.

Il rischio per il giocatore è dunque più accentuato.

Cass. pen., sez. fer., 23/08/2016, n. 35529

Anche la Suprema Corte si è soffermata sulla componente aleatoria del gioco d'azzardo affermando che:

«Il gioco d'azzardo, punito dall'art. 718 cod. pen., si configura allorché l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà, dovuta alla fortuna ed al caso, e sussiste un fine di lucro, che può essere escluso solo allorquando la posta sia talmente tenue da avere un valore irrilevante (nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 718 cod. pen. con riferimento all'istallazione e gestione in un pubblico esercizio di cinque slot-machines al cui interno erano installati giochi di carattere aleatorio, desumendone la finalità di lucro dalla cospicua somma di denaro rinvenuta all'interno delle macchine)».

Le deroghe al divieto di gioco d'azzardo

Occorre considerare che nel nostro ordinamento sono previste numerose deroghe al principio della rilevanza penale del gioco d'azzardo.

Gli esempi emblematici sono quelli dei **casinò** (che sono appunto luoghi dedicati al gioco, anche d'azzardo) e della **navi da crociera**, in relazione ai quali la nostra legislazione ammette anche i giochi aleatori.

Ma ciò vale, ad esempio, anche per alcune tipologie di giochi *on line*.

Talvolta le deroghe sono previste esplicitamente dal legislatore, come avviene per le navi da crociera; talaltra esse si ricavano in via interpretativa in forza del criterio di «specialità» (*lex specialis derogat generali*).

Il rapporto di specie a genere

In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui le norme che disciplinano determinate tipologie di gioco d'azzardo, subordinandone l'esercizio al conseguimento di apposite licenze o comunque all'assenso dell'amministrazione o ad altri provvedimenti autorizzatori, rivestono natura «speciale» rispetto a quelle che incriminano il gioco d'azzardo.

In dette ipotesi il gioco d'azzardo deve quindi considerarsi lecito.

Un esempio: Cass. pen., sez. III, 27/01/2017,
n. 30803

«In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e non il reato di gioco di azzardo previsto dall'art. 718 cod. pen., l'installazione o l'utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in assenza del prescritto nulla osta, di apparecchi "totem" collegati a piattaforme telematiche che consentano l'esercizio di giochi nei quali ricorre il fine di lucro e l'aleatorietà della vincita».

...continua su sentenza Cass. pen. n. 30803/2017

Nella motivazione della sentenza la Corte ha osservato che la regolamentazione di cui al T.U.L.P.S. si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'art. 721 cod. pen. e che invece sono consentiti per la caratteristica di essere giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica; con la conseguenza che le eventuali violazioni del regime fissato ai sensi dai commi 6 e 7 del citato art. 110 sono sanzionate in via amministrativa ai sensi del successivo comma 9.

I fenomeni criminosi correlati al gioco d'azzardo

Il problema del gioco d'azzardo si intreccia da tempo con due fenomeni criminosi che destano un sempre crescente allarme sociale: **l'usura e il riciclaggio**.

In particolare, la criminalità organizzata si muove in vari ambiti, sia mediante infiltrazione nel comparto legale che mediante attività di gestione illecita di gioco clandestino e di erogazione di prestiti usurari.

Ad esempio, la Direzione investigativa antimafia ci dice che le mafie operano lungo due direttrici: *«Da un lato la gestione "storica" del gioco d'azzardo illegale, le cui prospettive sono andate allargandosi con l'offerta online; dall'altro, la contaminazione del mercato del gioco e delle scommesse legali che garantisce rilevanti introiti, a fronte del rischio di sanzioni, ritenute economicamente sopportabili»*.

Le tipiche modalità di azione delle mafie

Sempre a titolo esemplificativo, le principali modalità tipiche di azione della criminalità organizzata sono tre:

- 1) l'attività di estorsione ai danni delle società concessionarie, delle sale da gioco e degli esercizi commerciali (soprattutto bar e tabaccherie);
- 2) la gestione delle scommesse sportive e dei giochi *online*, realizzate attraverso i cosiddetti "centri di trasmissione dati" (CTD) su piattaforme collocate all'estero, nonché, in taluni casi, l'imposizione di propri apparecchi in esercizi pubblici;
- 3) la concessione di prestiti a tassi usurari nei confronti di giocatori affetti dal c.d. *Disturbo da Gioco d'Azzardo Patologico*.

I rischi correlati al gioco d'azzardo: l'usura

Con riguardo all'usura, che punisce chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari (art. 644 c.p.), il problema si pone perché il giocatore d'azzardo patologico, trovandosi talvolta in condizioni «disperate» di carenza di liquidità e dovendo far fronte ad ingenti debiti contratti a seguito di gravi perdite, può decidere di far ricorso a prestiti in denaro al di fuori dei tradizionali circuiti di erogazione del credito, accettando anche l'imposizione di interessi usurari.

I rischi per gli operatori bancari

Nel caso invece in cui il giocatore si rivolga ad un istituto di credito, possono insorgere rischi per l'operatore bancario in relazione alla fattispecie di «usura in concreto», contemplata nel terzo comma dell'art. 644 c.p., ai sensi del quale:

«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

L'usura *oggettiva* o *in astratto*

Il primo alinea di questo comma si riferisce all'usura «oggettiva» o «in astratto», che oggi è la fattispecie *paradigmatica* di usura.

In tale ipotesi il limite oltre il quale gli interessi si considerano usurari è stabilito per legge.

La determinazione del tasso-soglia, infatti, è rimesso ad un meccanismo di calcolo prestabilito dal legislatore e non alla discrezionalità del giudice.

...l'art. 2 della legge n. 108/1996

In particolare, l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera *d*, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, recita:

«Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».

Il meccanismo di determinazione del tasso-soglia

Le fonti che concorrono alla determinazione del c.d. «tasso soglia» sono quindi numerose:

- la legge n. 108/1996 stabilisce i criteri per la determinazione del «tasso soglia»;
- la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito le *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*, che vengono periodicamente aggiornate;
- con cadenza trimestrale il *Dipartimento del Tesoro* del Ministero delle Finanze, avvalendosi della collaborazione della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi, rileva il TEGM praticato dalle banche e dagli intermediari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

L'usura *soggettiva* o *in concreto*

Ma il terzo comma dell'art. 644 c.p. contempla anche l'ipotesi della c.d. usura in concreto.

In quest'ultimo caso il legislatore affida alla prudente valutazione del giudice del caso concreto la valutazione circa l'usurarietà degli interessi, limitandosi ad indicare alcuni parametri di riferimento del giudizio: 1) *le concrete modalità del fatto* e il *tasso medio praticato per operazioni similari*; 2) *la sproporzione* tra gli interessi dati o promessi e la prestazione di denaro o altra utilità; 3) *le condizioni di difficoltà economica o finanziaria* di chi ha dato o promesso tali interessi (situazione che ovviamente può venire in rilievo in relazione al giocatore d'azzardo patologico).

...continua

I funzionari degli Istituti di credito devono quindi prestare particolare attenzione alle condizioni economico-finanziarie del cliente e al tasso praticato proprio in relazione all'usura soggettiva.

Il giocatore d'azzardo patologico, infatti, è un soggetto che in qualsiasi momento può trovarsi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (se non addirittura in stato di bisogno).

Posto che nell'usura soggettiva non rileva il superamento del tasso soglia ma è il giudice a valutare se nel caso concreto, in presenza di condizioni di difficoltà economica o finanziaria, vi è sproporzione tra prestazione e controprestazione, l'instaurazione di un rapporto contrattuale «sinallagmatico» con un cliente che è giocatore patologico fa insorgere rischi più elevati per gli operatori bancari, i quali peraltro non sono formati per riconoscere e fronteggiare tale patologia.

Il fenomeno del riciclaggio

Al gioco d'azzardo si collega anche il fenomeno criminoso del «riciclaggio».

In relazione a tale fenomeno, infatti, la criminalità organizzata opera prevalentemente su due fronti:

- 1) Gestendo attività autorizzate di gioco come strumento di «ripulitura» del denaro sporco;
- 2) Gestendo attività clandestine di gioco d'azzardo con ingenti guadagni.

I reati di *riciclaggio* e *autoriciclaggio*

La figura delittuosa del riciclaggio, contemplata dall'art. 648 *bis* c.p., punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Recentemente è stata introdotta anche una fattispecie di «autoriciclaggio», che punisce chi, avendo commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economico-finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro o i beni provenienti da tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (art. 648 *ter.1*, introdotto dalla l. n. 186/2014).

Il modello trifasico

Sotto il profilo criminologico, recentemente si tende ad adottare un modello «trifasico» di lettura del fenomeno del riciclaggio, alla luce del quale esso si articola in tre *step* successivi:

- 1) immissione di proventi illeciti nel sistema finanziario, in modo diretto o indiretto (c.d. *placement*);
- 2) occultamento e/o travisamento dell'origine delittuosa attraverso artifici di varia natura e complessità (c.d. *layering*);
- 3) reimpiego in attività economiche lecite (*integration*), che vengono quindi esercitate in una situazione di «vantaggio competitivo» rispetto alle imprese «oneste», che quindi rischiano di indebolirsi o addirittura di essere estromesse da determinati settori di mercato.

...continua

- *Il placement* consiste nell'immissione dei proventi da reato nel sistema finanziario, direttamente nel mercato interno e/o all'estero, spesso mediante deposito di fondi presso istituti o intermediari finanziari;
- Il *layering* consiste nel compimento di una serie di operazioni finanziarie dirette a separare il capitale dalla sua origine illecita;
- Infine, *l'integration* consiste nelle attività dirette ad «integrare» nei circuiti dell'economia legale capitali e risorse che traggono la loro origine da attività delittuose, facendo circolare la ricchezza «ripulita» nell'economia reale.

Occorre comunque tener presente che nella realtà il riciclaggio si sviluppa in un processo continuo, attraverso una successione di attività strettamente interdipendenti, le cui fasi realizzative tendono talora a sovrapporsi e a confondersi.

I caratteri di fondo del riciclaggio

Ragionando ancora in termini criminologici, sono stati individuati tre caratteri di fondo che accomunano i vari metodi di riciclaggio:

- a) l'anonimato sulle identità dei titolari del denaro o dei beni;
- b) l'impiego di tecniche decettive per occultare l'origine del denaro;
- c) la c.d.tta «mimetizzazione» delle transazioni finanziarie.

Per realizzare tali attività le organizzazioni criminali si avvalgono oggi di personale altamente specializzato che comprende, ad esempio, operatori e funzionari in ambito bancario e dell'intermediazione finanziaria, esperti di *web marketing* e di *criptovaluta*, notai, avvocati ed altri esperti in materie giuridiche; contabili e prestanomi, nonché falsari di documenti, etc.

Un fenomeno sempre più «transnazionale»

Il riciclaggio ha assunto negli ultimi decenni un carattere sempre più transnazionale e organizzato (si parla oggi di una vera e propria «industria del riciclaggio»).

Le procedure di *money laundering* sono oggi facilitate dalla globalizzazione dell'economia e dall'utilizzo di tecnologie informatiche sempre più sofisticate, nonché dalla diffusione della c.d. *net economy*.

Il ricorso sempre più frequente ai sistemi di *banking on line*, *trading on line*, moneta elettronica (*e-cash*), strumenti di credito informatizzato e *criptovaluta* (che appunto significa valuta «nascosta»), ha creato un terreno particolarmente fertile per le attività di riciclaggio.

Le strategie di contrasto

Volendo sintetizzare al massimo, possiamo dire che l'azione internazionale antiriciclaggio si svolge oggi su almeno quattro versanti di intervento:

- 1) l'armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati nel senso della uniforme criminalizzazione del riciclaggio (con particolare riguardo a condotte, autori e reati-presupposto);
- 2) il sequestro e la confisca dei proventi illeciti (in base a regimi di disciplina differenziati e con varie forme di confisca: *obbligatoria; per equivalente; per sproporzione, etc.*);
- 3) la vigilanza sul sistema finanziario, resa possibile da una regolamentazione ispirata a nuovi criteri di trasparenza (con il graduale smantellamento del segreto bancario);
- 4) la collaborazione sempre più intensa con gli operatori professionali privati.

La rilevanza penale del disturbo da gioco d'azzardo

Cambiando prospettiva e ponendoci infine nell'ottica del giocatore affetto da disturbo da gioco d'azzardo patologico, occorre ricordare che tale disturbo potrebbe indicare, in taluni casi particolarmente gravi, sulla capacità di intendere e di volere ai fini della responsabilità penale.

Al riguardo, merita premettere che, ai sensi dell'art. 85 c.p.:

«1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 2. E' imputabile chi ha la capacità di intendere o di volere».

Le situazioni descritte dal codice penale

Il codice penale elenca poi una serie di situazioni che possono assumere rilievo ai fini della valutazione giudiziale di imputabilità o meno.

Ad esempio, vi è una presunzione assoluta di difetto di imputabilità per i minori di anni 14 e una presunzione relativa di imputabilità per i maggiorenni (superabile in giudizio ma con prova a carico dell'imputato), mentre per gli ultraquattordicenni minori di anni 18 il giudice deve valutare caso per caso (e qualora ritenga sussistente l'imputabilità deve applicare una *circostanza attenante obbligatoria*).

...continua

Tra queste situazioni il codice elenca anche l'infermità mentale.

In particolare, non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in un tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere (art. 88 c.p.).

Il vizio parziale di mente (che fa scemare grandemente la capacità di intendere o di volere), invece, non esclude ma attenua l'imputabilità, comportando l'applicazione di una circostanza attenuante.

L'ubriachezza o lo stato di stupefazione escludono l'imputabilità solo quando sono dovute a caso fortuito o forza maggiore o rivestono carattere cronico.

Le disposizioni sulle «dipendenze»

Occorre anche ricordare che, nel nostro ordinamento, lo stato di intossicazione cronica da alcool o da sostanza stupefacenti è considerata causa di esclusione dell'imputabilità (art. 95 c.p.).

Viceversa, l'ubriachezza o lo stato di stupefazione **abituali**, non solo non escludono l'imputabilità, ma costituiscono una circostanza aggravante (art. 94 c.p.).

Quindi, nel caso delle «dipendenze», la linea di confine è molto labile e deve essere attentamente valutata dal giudice del caso concreto di volta in volta.

Cass. pen., Sez. Un., 8 marzo 2005, n. 9163

Con la sentenza n. 9163, depositata in data 8 marzo 2005, le Sezioni Unite penali Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto:

«Anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo».

L'attuale indirizzo giurisprudenziale

A partire da tale pronuncia, la Cassazione ha ribadito più volte nel corso degli anni che anche i disturbi della personalità, ivi incluse nevrosi, psicopatie e anche forme gravi di «dipendenza», possono integrare ipotesi di “infermità” rilevante giuridicamente, sempre che essi abbiano potuto influire in maniera significativa sulla funzionalità dei procedimenti intellettivi e volitivi del soggetto.

Quindi l'art. 88 c.p. può trovare applicazione anche quando la patologia mentale non ha base organica e assume la fisionomia del «disturbo della personalità», purché si tratti di situazioni di peculiare intensità, idonee ad influire grandemente e gravemente sulla sua “autonomia funzionale” e sulla capacità decisionale.

Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2018, n. 33463

Ad esempio, in una sentenza del 2018, che aveva ad oggetto un fatto di peculato commesso da un pubblico ufficiale che si era appropriato di denaro pubblico e che poi si era difeso in giudizio deducendo il vizio di infermità per disturbo da gioco d'azzardo patologico, la Suprema Corte, dopo aver affermato che *«si classifica gioco d'azzardo il disturbo del controllo degli impulsi, un comportamento persistente e ricorrente che registra una compromissione delle quotidiane attività personali, familiari o lavorative»*, ha ritenuto che nel caso di specie non fosse stata data la prova del carattere «cogente» di tale disturbo sulla psiche dell'imputato, ed ha quindi confermato la condanna emessa nei gradi di merito.